
REGOLAMENTO UNIFICATO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni)

Sommario

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Campo di applicazione	4
Art. 2 Forma di gestione	4
Art. 3 Principi generali e finalità.....	4
Art. 4 Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 5 Definizioni	6
Art. 6 Classificazione dei rifiuti.....	7
Art. 7 Gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	8
Art. 8 Attività di competenza del Comune.....	9
Art. 9 Attività di competenza della Comunità Montana Valli del Verbano.....	10
Art. 10 Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali	11
Art. 11 Informazione	12
Art. 12 Numero verde, Sportello fisico, Sportello online e Servizio di pronto intervento	12
Art. 13 Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani	12
Titolo 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	15
Art. 14 Perimetro di espletamento del servizio e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi	15
Art. 15 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	15
Art. 16 Sacchi, bidoni ed attrezzature.....	17
Art. 17 Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato	18
Art. 18 Norme generali per la misurazione e/o tariffazione puntuale.....	18
Art. 19 Norme generali per la raccolta dei rifiuti di manutenzione del verde pubblico	19
Art. 20 Gestione del Centro Comunale di Raccolta o della piattaforma di raccolta	19
Art. 21 Modalità di conferimento al Centro di Raccolta o alla piattaforma, obblighi e divieti	21
Art. 22 Attivazione di servizi sperimentali	22
Art. 23 Pesata campione.....	22
Titolo 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI	23
Art. 24 Modalità operative della raccolta differenziata	23
Art. 25 Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).....	24
Art. 26 Raccolta porta a porta della carta e degli imballaggi in carta e cartone.....	24
Art. 27 Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica.....	24
Art. 28 Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e lattine	25
Art. 29 Raccolta porta a porta del residuo indifferenziato.....	25
Art. 30 Raccolta dei rifiuti vegetali di provenienza domestica.....	26

Art. 31	Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti.....	26
Art. 32	Indumenti smessi e rifiuti tessili.....	27
Art. 33	Raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi o che richiedono particolari modalità di raccolta e trattamento.....	27
Art. 34	Tessili sanitari.....	29
Art. 35	Raccolta presso ospedali e RSA.....	29
Art. 36	Olii vegetali esausti di origine non domestica	29
Art. 37	Raccolte tramite Isola ecologica mobile	30
Art. 38	Raccolte tramite Mini isola	30
Art. 39	Raccolte stradali.....	30
Art. 40	Servizi cimiteriali	31
Titolo 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI		31
Art. 41	Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi.....	31
Art. 42	Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale	32
Art. 43	Mense scolastiche con dotazioni lavabili.....	32
Art. 44	Centro Comunale del Riuso.....	33
Art. 45	Ecofeste.....	33
Titolo 5 - NORME PER L'IGIENE URBANA.....		33
Art. 46	Obblighi di chi conduce animali	33
Art. 47	Attività di volantinaggio	33
Art. 48	Contenitori di materiale pubblicitario	34
Art. 49	Carico e scarico di merci e materiali, defissione manifesti, rimozione degli ingombri	34
Art. 50	Spazzamento meccanizzato e/o combinato del suolo pubblico o ad uso pubblico	34
Art. 51	Svuotamento dei cestini portarifiuti	35
Art. 52	Raccolta rifiuti dei mercati e pulizia delle aree interessate	36
Art. 53	Raccolta rifiuti in occasione di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi e pulizia delle aree interessate	36
Art. 54	Pulizia di sponde lacuali	37
Art. 55	Pulizia delle sponde di fiumi, canali e torrenti	37
Art. 56	Pulizia di caditoie stradali e spurgo pozzetti.....	37
Art. 57	Pulizia di aree occupate da cantieri	38
Art. 58	Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico.....	38
Art. 59	Servizio di raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o ad uso pubblico	39
Titolo 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....		39
Art. 60	Preposti alla verifica del rispetto delle norme e controllo	39
Art. 61	Videosorveglianza	40
Art. 62	Regime sanzionatorio.....	40

Art. 63	Entrata in vigore e abrogazioni	42
Art. 64	Campagna di informazione alla cittadinanza	42
Art. 65	Clausola di adeguamento.....	42

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale (TUA), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (nel seguito PRGR), nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Il Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, avvio al trattamento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi lo svuotamento dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, e il conseguente avvio al trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'Art. 184 del TUA.
3. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 e all'Art. 3, all'intero territorio comunale.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti emessi nell'atmosfera e, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni normative, ai rifiuti speciali e/o alle categorie di utenze non domestiche o superfici delle medesime, di cui al comma Art. 63 dell'Art. 6, che non producono rifiuti urbani ai sensi del TUA, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento, dal Contratto di Servizio stipulato con l'Appaltatore, dalla Carta dei Servizi, e dalla convenzione per la gestione associata dei servizi di igiene urbana sottoscritta tra la Comunità Montana Valli del Verbano (di seguito abbreviata in C.M.V.V.) e i Comuni aderenti al servizio associato.
6. Resta esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento l'attività di gestione della determinazione, commisurazione e riscossione della tariffa rifiuti disciplinato dalle disposizioni previste nei Regolamenti Comunali per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).

Art. 2 Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nell'ottica della semplificazione e ottimizzazione i Comuni aderenti al servizio di igiene urbana, tra i quali anche il Comune di Brinzio, in forma associata, hanno delegato alla C.M.V.V. la gestione del Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sul territorio servito e l'attività di lavaggio e spazzamento delle strade.
3. L'esercizio associato dei suddetti servizi è svolto dalla Comunità Montana d'intesa con gli enti locali per tramite della Conferenza dei Sindaci e del Gruppo di lavoro appositamente costituito.
4. La C.M.V.V. è il gestore del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assolve alle sue funzioni anche mediante affidamento di tutte o di parte delle stesse ad uno o più soggetti terzi appaltatori del servizio. Il Comune è il gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti.
5. Il gestore del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade è il Comune di Brinzio.

Art. 3 Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti urbani, di qualsiasi genere e provenienza, è disciplinata dal presente Regolamento, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da

esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti ed è condotta:

- a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i cittadini, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
 - d. allo scopo di garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, la protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e un elevato livello di qualità e decoro delle aree urbane e periurbane.
2. La Comunità montana Valli del Verbano, in accordo con il Comune, promuove iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
 3. Al fine di corresponsabilizzare e responsabilizzare l'utenza la Comunità montana Valli del Verbano, in accordo con il Comune, promuove il controllo della qualità dei rifiuti conferiti anche eventualmente mediante indagini a campione o indagini merceologiche.
 4. Al fine di corresponsabilizzare e responsabilizzare l'utenza nonché garantire l'efficienza del servizio, tutta l'utenza ha l'obbligo di segnalare anomalie e difformità, oltre che relative al servizio, anche per ogni comportamento non corretto da parte di altri utenti come abbandoni, danneggiamenti, incuria, mancata differenziazione, furto di bidoni, frode, utilizzo improprio di cestini ed attrezzature in generale.
 5. La raccolta differenziata è finalizzata a consentire:
 - a. la diminuzione del flusso di rifiuti da inviare a smaltimento o recupero energetico;
 - b. il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dal PRGR;
 - c. una migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato per favorire la successiva valorizzazione dei rifiuti, il riciclo e le altre forme di recupero di materia;
 - d. il miglioramento dei processi tecnologici degli impianti per la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, allo scopo di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e i rischi per la salute, e anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - e. la riduzione delle quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando il miglior livello possibile di protezione ambientale;
 - f. il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 4 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti e la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato sul territorio;
 - b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
 - c. le modalità atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto e avvio a valorizzazione dei rifiuti di imballaggio;
 - e. le modalità di esecuzione del servizio di avvio al recupero ed allo smaltimento;
 - f. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e svuotamento dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - g. le modalità atte a garantire una distinta e adeguata rimozione ed avvio a smaltimento delle carcasse di animali abbandonati su suolo pubblico;

- h. le modalità di gestione dei centri di raccolta comunali e delle aree attrezzate;
- i. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali ad esempio il compostaggio domestico, l'attivazione del Centro comunitario del Riuso;
- j. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano, conformemente alle disposizioni degli Artt. 183 e 218 del TUA, le seguenti definizioni:
 - a. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. gestore: è il soggetto che eroga il servizio;
 - e. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è la C.M.V.V.;
 - f. gestione tariffe e rapporto con gli utenti: comprende le operazioni di accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione), gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center, gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso, promozione di campagne ambientali e prevenzione della produzione di rifiuti urbani; Il gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è il Comune;
 - g. spazzamento e lavaggio delle strade: comprende le operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, di svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; il gestore del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade è la C.M.V.V.;
 - h. raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'Allegato B alla parte quarta del TUA riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - k. recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'Allegato C alla parte quarta del TUA riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
 - l. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- m. imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- n. imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- o. imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- p. imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;
- q. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.

Sono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA e s.m.i. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- b) compostaggio domestico: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- c) conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati dal produttore al servizio di raccolta;
- d) Centro di Raccolta Comunale o CCR: area presidiata, recintata ed allestita, ove si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in seguito a conferimento differenziato di utenze domestiche e non domestiche anche attraverso la C.M.V.V.;
- e) raccolta porta a porta o domiciliare: servizio con dotazione di ogni numero civico, o di ogni utenza, di un contenitore dedicato alla raccolta delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti per le quali è previsto questo servizio;
- f) raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso i centri di raccolta;
- g) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- h) appaltatore del servizio, in seguito "Appaltatore": il soggetto che effettua, a seguito di affidamento con procedura di gara esperita dalla C.M.V.V, tutta o in parte l'attività operativa di gestione dei rifiuti urbani e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento.

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi dell'Art. 184 del TUA così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, i rifiuti sono classificati in:
 - a. urbani;
 - b. speciali.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 183, comma 1, b-ter del TUA:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per

- natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinquies;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e).
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art.184, comma 3, del TUA così come modificato dal D.Lgs. 116/2020:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'Art. 184-bis TUA;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
4. Un rifiuto è pericoloso se presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte quarta del TUA.
5. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie, e quelle di cui al Titolo III della Parte Quarta del TUA relative a specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 7 Gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del TUA così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del TUA così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dalla C.M.V.V., la quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento, sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi della C.M.V.V. o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno - come previsto dall'art. 30, comma 5, della L. 69/2021 - con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di

esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità (rilevate o stimate) dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte e avviate al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente assume l'impegno, per un periodo minimo di 2 anni, di avvio al recupero dei rifiuti urbani con soggetti debitamente autorizzati. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti e di ottenere la riduzione della componente variabile della tassa proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero con operatori diversi dal Gestore del servizio pubblico secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013.
6. Le utenze non domestiche che hanno avviato al recupero con operatori diversi dal Gestore del servizio pubblico la totalità o una parte dei rifiuti urbani prodotti sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, le quantità e le tipologie di tali rifiuti, fornendo altresì le dichiarazioni dei gestori degli impianti di destino che comprovano l'avvenuto recupero dei medesimi.

Art. 8 Attività di competenza del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V della Parte IV del TUA;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private eventualmente anche non recintate, la cui presenza comprometta l'ambiente, l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite della C.M.V.V., rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del TUA: gli accertamenti previsti dal comma 3 dell'art. 192 del TUA sono condotti dal Comando di polizia locale;
 - f. La gestione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico di tipologia non urbana (a titolo di esempio: carcasse animali, veicoli abbandonati).
 - g. In cooperazione con la C.M.V.V disciplina la collocazione delle isole ecologiche di raccolta su suolo pubblico.
 - h. Garantisce le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto del regolamento e di adeguate norme comportamentali da parte degli utenti.
 - i. Contribuisce al controllo del servizio e alle iniziative di informazione, sensibilizzazione e comunicazione.
 - j. In caso di irregolarità riscontrata nell'esecuzione del servizio da parte della C.M.V.V., segnala per iscritto, sollecita il rispetto del regolamento e applica le sanzioni previste.
 - k. Predispone la Carta dei Servizi unica per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, e specificatamente in

materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, agli standard di esecuzione e agli indicatori di monitoraggio del servizio sia per la parte tecnica, sia per la parte commerciale.

Art. 9 Attività di competenza della Comunità Montana Valli del Verbano

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive, tra l'altro, le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. La C.M.V.V., per quanto di competenza, promuove in forma associata tra gli Enti locali:
 - a. la sperimentazione delle forme organizzative e di gestione dei servizi finalizzate a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - b. la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo di prodotti e componenti, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia, considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente;
 - c. il rispetto e la promozione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del TUA con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative di informazione.
3. La C.M.V.V., in sinergia con i Comuni, attiva iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sul sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani finalizzate anche all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati alla preparazione per il riutilizzo e al recupero di materia oltre che alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
4. La C.M.V.V. promuove iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione per la riduzione della produzione dei rifiuti.
5. Le seguenti prestazioni sono di competenza della C.M.V.V., che può erogarle anche tramite l'Appaltatore, ai sensi della normativa vigente:
 - a. la raccolta, il trasporto in forma differenziata e l'avvio a recupero o smaltimento in tutto il territorio della C.M.V.V. dei rifiuti urbani delle seguenti tipologie di materiali con modalità domiciliare "porta a porta":
 - frazione umida compostabile;
 - carta, cartone, imballaggi in carta e poliacoppiati a base cellulosica;
 - imballaggi in plastica;
 - imballaggi in vetro, lattine di alluminio e di banda stagnata;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuto urbano residuo;
 - tessili sanitari da alcune tipologie di utenze;
 - b. la fornitura e la consegna per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dei contenitori e dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - c. la raccolta integrativa presso i mercati ove richiesto dal Comune;
 - d. la gestione dei rifiuti in occasione di eventi e fiere ove richiesto dal Comune;
 - e. la gestione di servizi specifici presso ospedali e RSA;
 - f. la raccolta di oli usati;
 - g. la raccolta di rifiuti verdi (sfalci e ramaglie);
 - h. lo svuotamento dei cestini gettacarte ove richiesto dal Comune;
 - i. i servizi di spazzamento stradale meccanizzato ove richiesto dal Comune;
 - j. la raccolta, trasporto e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ingombranti;
 - k. la gestione dei centri comunali di raccolta o delle piattaforme di raccolta rifiuti;
 - l. la gestione delle mini-isole ecologiche fisse e mobili e/o ecoisole;
 - m. la raccolta e trasporto e avvio a recupero o smaltimento pile esauste e farmaci scaduti;
 - n. la raccolta e trasporto e avvio a recupero o smaltimento rifiuti dei cimiteri;
 - o. lo spurgo pozzetti e la pulizia delle caditoie stradali.
6. La C.M.V.V. assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità e le forme di gestione

previste dalla normativa vigente e nel rispetto della pianificazione delle autorità competenti.

7. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono stabilite in accordo con i Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
8. La C.M.V.V è tenuta alla predisposizione e al rispetto della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, agli standard di esecuzione e agli indicatori di monitoraggio del servizio.
9. La C.M.V.V provvede alla redazione e diffusione del calendario annuale indicante tutte le informazioni necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite.
10. Alla C.M.V.V è fatto obbligo di comunicare al Comune, con la frequenza concordata, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia.
11. La C.M.V.V è tenuta a fornire agli Enti preposti i dati economici, organizzativi, qualitativi e quantitativi eventualmente richiesti in relazione ai rifiuti urbani, come ad esempio quelli necessari per adempiere alle prescrizioni regolatorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA), nonché a garantire il controllo e la vigilanza.
12. La C.M.V.V, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero.

Art. 10 Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni dotate dei necessari titoli abilitativi e della partecipazione dei cittadini.
2. Le associazioni di volontariato, che operano senza fine di lucro e sono dotate dei necessari titoli abilitativi, previa stipula di convenzione con il Comune e previa comunicazione alla C.M.V.V., possono contribuire alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le associazioni di volontariato, anche sprovviste di titoli abilitativi, e i cittadini possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dalla C.M.V.V. e finalizzate all'educazione e sensibilizzazione su temi ambientali e/o al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. A soggetti diversi dalla C.M.V.V., da quelli convenzionati con il Comune o da quelli individuati da specifiche disposizioni di legge non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici e delle singole frazioni che li compongono.
5. Tali associazioni nell'effettuazione dell'attività autorizzata sono tenute a:
 - a) garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b) asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali postfuori dai contenitori;
 - c) pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d) inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed avviati al recupero;

- e) documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti.

Art. 11 Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, la C.M.V.V. in sinergia con il Comune, mettendo in atto le modalità più appropriate e in coerenza con le indicazioni di trasparenza imposte dalla regolazione di ARERA (rif. Testo Integrato Trasparenza Rifiuti – TITR), è tenuta a:
 - a) pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui sono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) istituire un servizio di assistenza clienti dotato di numero telefonico gratuito, di un sito internet, di uno sportello dispositivo online e di un indirizzo di posta elettronica;
 - d) divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni con frequenza almeno semestrale.
2. la C.M.V.V. è tenuta ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati, anche nel rispetto delle indicazioni sulla qualità commerciale e tecnica imposte dalla regolazione di ARERA.

Art. 12 Numero verde, Sportello fisico, Sportello online e Servizio di pronto intervento

1. In ottemperanza con quanto disposto da ARERA nel TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022, la C.M.V.V. svolge il servizio di call-center, mettendo a disposizione degli utenti uno sportello informativo front office, un numero verde, uno sportello online dispositivo, un numero verde di Pronto intervento, un indirizzo mail, un indirizzo pec e un indirizzo fax al fine di facilitare la comunicazione diretta con l'utente.
2. Lo sportello fisico ha un orario minimo di apertura di 36 ore/settimana dal lunedì al sabato e una mail dedicata.
3. Il numero verde gratuito, a cui tutte le utenze del territorio servito dalla C.M.V.V. possono accedere, è un punto informativo a cui possono pervenire anche segnalazioni di disservizi, segnalazioni di anomalie o abbandoni, richieste di riparazione dei contenitori, prenotazioni di servizi su chiamata.
4. Lo sportello informativo fisico, che funge anche da punto distributivo dei materiali e da punto informativo, è il canale principale per l'attivazione dei servizi, al quale è possibile rivolgersi anche per: informazioni specifiche e di carattere generale relative ai servizi di raccolta e spazzamento, prenotazioni di servizi su chiamata, richieste di riparazione dei contenitori, segnalazioni di anomalie, segnalazioni di abbandoni, segnalazioni di disservizi, reclami e ogni altra esigenza manifestata dalle utenze del territorio servito dalla C.M.V.V..
5. Lo sportello online dispositivo è in grado di fornire agli utenti servizi analoghi a quelli dello sportello fisico, ancorché su piattaforma digitale.
6. Il numero verde dedicato al Servizio di Pronto intervento è attivo 24h su 24 per segnalazione di situazioni che possono causare danno alla salute pubblica, gravi problemi di igiene, o pericolo per la circolazione. Il servizio prevede che l'operatore giunga sul luogo della chiamata e provveda alla messa in sicurezza e confinamento dell'area e alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati, dando il via al processo di caratterizzazione degli stessi, ove necessario.

Art. 13 Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani

1. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i mastelli o secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione, purché autorizzato dalla C.M.V.V..
2. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dalla C.M.V.V.

nel presente Regolamento.

3. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali o di sostanze escluse dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti di cui al TUA, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o materiali dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti o materiali in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni di gestione, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. La raccolta avviene lungo le strade pubbliche e nei luoghi individuati dalla C.M.V.V. e segnalati dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. I sacchi, il materiale esposto ed i contenitori riutilizzabili devono essere posizionati a cura degli utenti in luogo facilmente accessibile ai mezzi di raccolta, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dalla C.M.V.V., tenuto conto dell'ingombro degli automezzi più comuni utilizzati per la raccolta (larghezza mt. 2,5 – lunghezza mt. 5,5). Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del TUA.
5. La raccolta non è effettuata nei seguenti casi:
 - a) contenitori dedicati al rifiuto residuo contenenti elevati ed evidenti quantitativi di rifiuti differenziabili;
 - b) contenitori dedicati alla RD con evidente presenza di materiali impropri;
 - c) contenitori esposti in giorni o orari di raccolta errati;
 - d) contenitori diversi da quelli consegnati e previsti per lo specifico servizio o rifiuti esposti al di fuori dei contenitori previsti.
 - e) Esposizione non conforme di materiali non supportata da bidoni muniti di microchip

In tali casi gli addetti al servizio segnalano all'utenza l'errato conferimento (giorno, tipologia di rifiuto, ecc.) attraverso l'apposizione sui contenitori o sui sacchetti, di adesivi di segnalazione di diversa colorazione (es. di colore verde, giallo e rosso) ad indicare il conferimento non conforme. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente quanto prima e comunque entro le ore 18.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta.

6. In caso di utenze ubicate in centri storici o vie con limitato spazio di manovra, i materiali da conferire devono essere posti raggruppati fuori dalla corte o all'inizio della via sempre che tale modalità d'esposizione non risulti ingombrare eccessivamente la strada, tanto da costituire o generare rischio per il traffico. Qualora si verificasse tale fattispecie di pericolo, verificata con la Polizia Municipale, gli operatori devono raggiungere le utenze con mezzi di piccola portata, se non a piedi.
7. Gli utenti delle vie a fondo cieco, nelle quali non vi è sufficiente spazio per una agevole manovra di inversione di marcia e che implicano conseguentemente l'entrata o l'uscita del mezzo in retromarcia, devono esporre i propri rifiuti e le relative attrezzature all'inizio della strada, salvo accordi con la C.M.V.V. che effettua una valutazione puntuale per ogni caso.
8. Esclusivamente in particolari casi in cui si renda necessario, a fronte di specifica richiesta delle singole amministrazioni comunali, la C.M.V.V. può stabilire che il prelievo dei rifiuti presso alcune utenze condominiali preveda l'accesso in aree private. In questo caso, devono essere preventivamente consegnate le specifiche liberatorie di tutti i titolari delle utenze condominiali o dell'amministratore del condominio per poter accedere con i mezzi atti allo svolgimento dei servizi di raccolta. Rientrano nella casistica di cui sopra anche le utenze ubicate in vie private. Per permettere l'accesso a luoghi privati si rende necessaria la sottoscrizione da parte del proprietario del fondo, di una liberatoria per garantire la copertura assicurativa ai mezzi e al personale addetto alla raccolta, nel caso in cui non fosse rilasciata liberatoria per consentire l'accesso nella via privata, gli utenti in essa residenti, non potendo essere raggiunti dal servizio, potranno, in considerazione delle modalità organizzative e del decoro urbano, essere tenuti a conferire al centro di raccolta o alle mini-isole con tessera abilitata. Per l'applicazione della presente clausola si definisce che la proprietà si intende privata ove tale circostanza è desumibile

da dati catastali.

9. Esclusivamente in particolari casi in cui si renda necessario, a fronte di specifica richiesta delle singole amministrazioni comunali, per gli uffici pubblici e le scuole, deve essere effettuato da parte della C.M.V.V. il ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà e degli edifici, anche accedendo alle aree delimitate con recinzione, entro le quali siano collocati i contenitori necessari.
10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, l'esposizione dei rifiuti deve essere effettuata mantenendo una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
11. L'esposizione in giorni o orari non corretti può dar luogo ad occupazione illegittima di suolo pubblico oltre ad essere passibile di sanzione amministrativa ai sensi del presente regolamento. Chiunque è tenuto a segnalare alla polizia locale territorialmente competente la presenza di attrezzature per la raccolta dei rifiuti e/o materiali esposti in orario differente rispetto a quello previsto dal presente regolamento. L'utente risponde nei confronti di terzi in caso di incidenti causati o che interessano i materiali esposti in orario differente rispetto a quanto previsto dal calendario. In caso di servizi peculiari, concordati con la C.M.V.V., possono essere previsti orari di esposizione differenti da quelli standard.
12. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi natura e stato anche se racchiusi in sacchi o contenuti in altri recipienti, sul suolo pubblico o in qualsiasi altra matrice ambientale. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
13. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel Comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo l'utilizzo dei cestini stradali per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc.
14. È vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
15. È vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
16. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare i contenitori.
17. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare i cestini stradali per usi impropri e, in particolare, per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
18. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, involucri, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.). Chi transita con mezzi provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.
19. È vietato depositare o abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico materiali pubblicitari e di informazione.
20. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
21. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
22. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, le attività della C.M.V.V..

Titolo 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 14 Perimetro di espletamento del servizio e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune ha adottato il sistema domiciliare (raccolta porta a porta), per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
4. Qualora la raccolta e il trasporto dei rifiuti siano effettuati congiuntamente ad altri Comuni, anche mediante servizi organizzati dalle amministrazioni Comunali, è cura della C.M.V.V. mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la quota di rifiuti urbani raccolta in ogni Comune.
5. Si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
6. Qualora le caratteristiche di alcune strade siano tali da compromettere l'operatività dei mezzi di raccolta, sia per manovrabilità per sicurezza, i residenti devono conferire le diverse frazioni di rifiuti nel punto più vicino della strada pubblica ove l'operatività sia consentita. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori è definito, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dalla C.M.V.V..

Art. 15 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
2. È fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
3. Per le strutture ricettive turistiche è fatto obbligo dare adeguata istruzione e informazione alle utenze stagionali sulle modalità di differenziazione dei rifiuti, sulle norme di raccolta e sull'utilizzo delle attrezzature. Gli ospiti delle strutture possono accedere al servizio con le credenziali e i sistemi di identificazione della struttura ricettiva.
4. Carta e cartone devono essere conferiti in modo ordinato, non interi, impacchettati e nelle misure consone ad una corretta possibilità di ritiro, e sempre esposti attraverso l'uso dell'apposito contenitore munito di microchip.
5. Non devono essere conferiti nella ordinaria raccolta domiciliare:
 - a) rifiuti ingombranti;
 - b) rifiuti pericolosi
 - c) rifiuti speciali;
 - d) sostanze allo stato liquido;
 - e) materiali in fase di combustione;
 - f) materiali che possano recare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - g) materiali contaminati, pungenti o taglienti non protetti, che possano ferire gli addetti della raccolta;

- h) residui per i quali sono previste specifiche modalità di gestione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carcasse animali o sottoprodotti di origine animale;
- i) rifiuti pressati meccanicamente.

6. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento o nelle ordinanze di attuazione.

7. Le attività di raccolta e di conferimento dei rifiuti da parte del produttore devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a. l'effettuazione delle raccolte porta a porta è di base prevista con l'esposizione da parte degli utenti dei sacchi, ben chiusi, o dei contenitori, all'interno di determinate fasce orarie prima del previsto passaggio da parte della C.M.V.V., al limite della proprietà, nei pressi del numero civico (ove presente o in alternativa nei punti indicati dalla C.M.V.V.), e in ogni caso a bordo strada;
- b. in presenza di particolari situazioni che comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada il Comune può richiedere alla C.M.V.V. il prelievo dei rifiuti all'interno delle proprietà - purché queste siano accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi;
- c. per ogni tipologia di rifiuto il conferimento deve avvenire esclusivamente tramite l'apposito sacco/contenitore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi;
- d. per i rifiuti ingombranti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è consentito il conferimento dei medesimi senza imballaggio, direttamente presso il CCR o la piattaforma, ove offra questo servizio, o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria; in tal caso il conferimento è effettuato nelle aree, nei giorni e negli orari indicati dalla C.M.V.V. e comunque sulla pubblica via;
- e. il conferimento dei rifiuti deve avvenire di norma a partire dalle ore 19:00 del giorno antecedente il ritiro (nei luoghi di richiamo turistico l'orario è posticipato alla chiusura degli esercizi pubblici e commerciali), ed entro le ore 5:00 del giorno di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i rifiuti con modalità tali da non costituire pericolo per gli addetti alla raccolta;
- f. qualora non diversamente disciplinato, il servizio di raccolta deve avere inizio non prima delle ore 06:00 e deve terminare entro le ore 18:00, assicurando comunque il termine entro orario compatibile con il conferimento all'impianto di destino;
- g. eventuali contenitori non a perdere assegnati all'utenza, dopo lo svuotamento devono essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale a cura dell'utenza, e comunque entro le ore 18:00 del giorno di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- h. è fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il limite di tempo stabilito;
- i. la C.M.V.V. provvede ad asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché a rimuovere i rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;
- j. al termine dello svuotamento, i contenitori devono essere collocati dall'operatore che effettua la raccolta nello stesso sito da cui sono stati prelevati, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi;
- k. i titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, di attività produttive, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali sono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - collaborare alla diffusione del materiale informativo sul servizio;

- comunicare alla C.M.V.V. ogni inconveniente che ostacoli il buon funzionamento del servizio.
- l. per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietati da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta di rifiuti speciali e di RAEE professionali, per i quali il produttore deve provvedere autonomamente avvalendosi di soggetti dotati dei necessari titoli abilitativi;
 - m. i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) devono essere consegnati presso il CCR o la piattaforma o al servizio di Isola ecologica mobile; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati sul territorio;
 - n. gli olii alimentari usati generati da utenze domestiche possono essere conferiti al Centro di Raccolta comunale, alla piattaforma o all'Isola ecologica mobile; per le utenze commerciali l'art. 233, comma 12, del TUA dispone che: *«chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio»*;
 - o. altre tipologie di rifiuto generate da utenze domestiche, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, possono essere conferite al Centro di Raccolta comunale o alla piattaforma, di cui il calendario di raccolta messo a disposizione dalla C.M.V.V. riporta indirizzo e orari di apertura.
8. Per ciascuna tipologia di rifiuto, nel sito della C.M.V.V., sono indicati i giorni di raccolta, gli orari, la frequenza, le modalità organizzative e le peculiarità operative della raccolta e/o di altri servizi.
9. Per situazioni particolari (ad esempio: scuole, strutture pubbliche, ospedali, strutture turistiche, centri commerciali) su richiesta del Comune il servizio può essere svolto in orari concordati e compatibili con le esigenze delle suddette utenze.

Art. 16 Sacchi, bidoni ed attrezzature

1. Il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza può avvenire a mezzo di sacchi, secchi secchielli o mastelli, di bidoncini, di bidoni carrellati, oppure senza alcun contenitore seguendo le indicazioni riportate nel presente regolamento e nel calendario annuale dei servizi. In casi particolari sono adottati sistemi ed attrezzature particolari come ad esempio cassonetti, benne, container.
2. I contenitori rigidi ed i sacchi per la raccolta dei rifiuti sono forniti all'utenza dalla C.M.V.V. La fornitura di bidoni e contenitori, salvo specifiche e palesate eccezioni, è gratuita ed in comodato d'uso (tranne per i sacchi che sono a perdere).
3. Eventuali contenitori stradali o multiutenza sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri fissati dalla C.M.V.V. ed eventualmente condivisi dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del decoro urbano.
4. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire, per le rispettive categorie merceologiche di rifiuti, la ricezione delle quantità usualmente prodotte dall'utenza, senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
5. La C.M.V.V. può ritenere più funzionale/opportuno per il servizio, l'utilizzo di contenitori ad uso plurimo. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido della loro alienazione o danneggiamento. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio ogni edificio che comprenda almeno quattro unità immobiliari purchè gestite da amministratore di condominio. La richiesta dei contenitori ad uso plurimo deve essere effettuata dall'amministratore di condominio.
6. Il detentore o l'amministratore ove presente o i condòmini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte della C.M.V.V..
7. I contenitori mobili o stazionari per rifiuti devono avere i requisiti di sicurezza e di progettazione previste dalle norme UNI EN 840, UNI EN 12574.
8. Non è permesso l'utilizzo di contenitori che non siano stati approvati dalla C.M.V.V. per iscritto.

9. Le attrezzature non a perdere, quali bidoni, mastelli, cassonetti, sono di proprietà della C.M.V.V. e sono utilizzabili dall'utenza in regola con la TARI in comodato d'uso. Non è possibile personalizzare i bidoni se non nelle parti appositamente dedicate, qualora previste.
10. In caso di deterioramento causato da normale usura o di danneggiamento causato da operazioni di raccolta, l'utente può rivolgersi alla C.M.V.V. per prenotare un intervento di riparazione dei contenitori di raccolta domiciliare. L'utente effettua a sua cura la consegna del materiale danneggiato ed il conseguente ritiro del contenitore riparato/nuovo presso idoneo luogo stabilito dalla C.M.V.V.. Per contenitori di elevato ingombro l'intervento di riparazione o sostituzione può essere effettuato dalla C.M.V.V. a domicilio. In caso di rottura o danneggiamento dovuto ad un utilizzo non conforme da parte dell'utente, i costi per la sostituzione/riparazione sono sostenuti dall'utente salvo che lo stesso non provveda, sotto la propria responsabilità ad individuare il responsabile della rottura/danneggiamento. Per le denunce di danneggiamento o le richieste di riparazione è previsto l'utilizzo della modulistica scaricabile dal sito internet della C.M.V.V..

Art. 17 Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dalla C.M.V.V.. La C.M.V.V., attraverso il proprio sito web, rende note agli utenti le specificità del servizio e le modalità per l'attuazione della raccolta differenziata; per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione indifferenziata residua è possibile conoscere i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. In considerazione della continua evoluzione sia dei rifiuti generati dalle utenze domestiche e non domestiche, sia delle tecniche di trattamento, il Comune dà mandato alla C.M.V.V. di garantire l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti conferibili e delle relative norme di conferimento e di darne appropriata diffusione.

Art. 18 Norme generali per la misurazione e/o tariffazione puntuale

1. La C.M.V.V. introduce la misurazione e/o tariffazione puntuale del rifiuto indifferenziato nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 in attuazione della L. 147/2013.
2. Ogni sacco/contenitore, fornito alle utenze dalla C.M.V.V., può essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti.
3. Nel caso siano previsti sul territorio punti di distribuzione di sacchi a perdere, allestiti con dispositivi automatizzati, gli stessi sono accessibili previa identificazione dell'utente e dotati di sistemi informativi in grado, ove necessario, di effettuare l'associazione dell'utente al dispositivo di rilevazione presente sui sacchi. Il servizio prevede fornitura, installazione, assistenza e manutenzione dei distributori automatici di sacchi da parte della C.M.V.V..
4. Per le utenze non domestiche già dotate di contenitore dei rifiuti indifferenziati, può essere prevista a cura della C.M.V.V. l'installazione di un apposito identificativo dell'utenza (es. RFID) o sistemi equivalenti.
5. Per maggiori dettagli sull'eventuale applicazione della tariffazione puntuale si rimanda alla disciplina definita nel regolamento comunale per l'applicazione della tariffa, secondo quanto disposto dall'art. 1 della Legge 147/2013.
6. I dati di produzione puntuale dei rifiuti rilevati dai sistemi di identificazione sono di proprietà della C.M.V.V. che li utilizza anche ai fini statistici e di sensibilizzazione dell'utenza, mettendo in atto campagne informative volte a informare e responsabilizzare ciascun utente sui risultati ottenuti nella differenziazione dei rifiuti.

Art. 19 Norme generali per la raccolta dei rifiuti di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il CCR o piattaforma, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati.
2. Il servizio aggiuntivo specifico di svuotamento di un container dedicato al conferimento del verde può essere erogato a favore delle amministrazioni comunali che ne fanno richiesta, con le frequenze concordate con le stesse.

Art. 20 Gestione del Centro Comunale di Raccolta o della piattaforma di raccolta

1. Per permettere la completa attuazione della raccolta differenziata, nonché per ottimizzare alcune fasi del trasporto sono a disposizione specifiche strutture qualificate quali centri di Raccolta Comunale dei rifiuti o piattaforme di raccolta rifiuti, di seguito anche "CCR o piattaforma";
2. La titolarità del CCR o piattaforma è riservata al Comune. Ove il Comune stabilisca di mettere la struttura a disposizione della C.M.V.V., la gestione può essere appaltata o affidata dalla C.M.V.V. con le stesse modalità previste per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti a imprese o enti dotati dei necessari titoli abilitativi e di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del TUA, nella specifica sottocategoria della Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del D.M. 120/2014.

Alle suddette strutture possono essere conferite le tipologie di rifiuti urbani individuate dal Comune in considerazione delle esigenze del territorio e della capacità ricettiva della struttura. I rifiuti, previo esame visivo degli operatori, devono essere conferiti per flussi omogenei e distinti negli appositi contenitori presenti nella struttura, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

3. La C.M.V.V., sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce gli orari di apertura al pubblico e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia.
4. La C.M.V.V., sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità gestionali e operative del CCR o della piattaforma, definisce e delimita gli spazi del CCR o della piattaforma in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità di accesso per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti.
5. All'interno del CCR o della piattaforma possono essere svolte solamente operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero/smaltimento quali il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.
6. Nel CCR o nella piattaforma non possono essere effettuate operazioni complesse di disassemblaggio di rifiuti ingombranti né alcuna operazione di trattamento dei rifiuti.
7. I rifiuti in uscita devono essere accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti.
8. I rifiuti organici di cui all'art. 183, comma 1, lett. d) del TUA e s.m.i. devono essere avviati agli impianti di recupero entro le 72 ore, mentre i rimanenti devono essere avviati agli impianti entro 3 mesi.
9. I rifiuti abbandonati all'esterno dell'ingresso devono essere rimossi prima possibile e comunque non oltre il primo giorno di apertura successivo all'abbandono, a cura del personale addetto alla gestione del CCR.
10. Le modalità di raccolta prevedono il raggruppamento della sola quantità minima indispensabile per il riempimento dei contenitori abitualmente utilizzati per la raccolta al fine di rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal comma 2, art. 198 del TUA.
11. Il CCR o la piattaforma devono presentare un'adeguata viabilità d'accesso per consentire l'ingresso alle autovetture, ai piccoli automezzi degli utenti e ai mezzi pesanti dei trasportatori e dei recuperatori. L'individuazione del sito deve essere effettuata valutando le caratteristiche ambientali dell'area, con particolare riferimento allo stato idro-geologico e alla presenza di vincoli. In ogni caso è esclusa la localizzazione di nuovi centri di raccolta entro la fascia di rispetto cimiteriale (ex art. 338 R.D. 1265/1934

e s.m.i.) e nelle aree incompatibili individuate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (ex L. 183/1989 e s.m.i.).

12. Il CCR o la piattaforma sono allestiti nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente come dettagliato dall'Allegato I al D.M. 08/04/2008 e dai suoi successivi adeguamenti alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 116/2020.

13. La C.M.V.V. provvede a gestire il CCR o la piattaforma effettuando le seguenti prestazioni:

- a. gestione di un sistema elettronico per il controllo degli accessi e l'identificazione automatica degli utenti;
- b. gestione dei conferimenti in ingresso di utenze domestiche e non domestiche;
- c. registrazione e rendicontazione dei conferimenti di tutti gli utenti;
- d. verifica, ove tecnicamente ed organizzativamente possibile, dei rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree, privilegiando la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;
- e. ogni qualvolta ve ne fosse la necessità e secondo le disposizioni normative vigenti prelievo dei materiali e dei rifiuti presenti nell'area ecologica, e avvio a recupero o smaltimento, avendo cura che la movimentazione dei contenitori avvenga utilizzando le opportune cautele a tutela della salute e sicurezza degli utenti e degli operatori;
- f. manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (ad es. computer, impianto di pesatura, illuminazione, videosorveglianza, controllo accessi, depurazione acque, ecc.) e dei contenitori presenti nel CCR o nella piattaforma nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe) e alla disinfestazione periodica;
- g. mantenimento delle migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dei CCR o della piattaforma da parte dei soggetti conferenti;
- h. rimozione e corretto deposito di eventuali rifiuti presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- i. tutela dell'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio evitando danni e pericoli per la salute;
- j. salvaguardia dell'ambiente;
- k. aggiornamento e mantenimento in perfetto stato della cartellonistica e segnaletica, integrandola qualora non presente o insufficiente; in particolare all'ingresso del CCR o della piattaforma devono essere esposte le norme aggiornate di rispetto e fruizione, nonché gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere;
- l. adozione, ove tecnicamente ed organizzativamente possibile, di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine delle impostazioni dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura;
- m. trasmissione su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo, dei dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dalla struttura di raccolta devono essere.

14. Nel gestire il CCR o la piattaforma, la C.M.V.V., si avvale di personale idoneo opportunamente istruito e formato, che, svolgendo un pubblico servizio, è dotato di cartellino di riconoscimento ben visibile e adotta un contegno composto, corretto, professionale e cortese nei confronti dell'utenza. Il suddetto personale è incaricato di:

- a. garantire il presidio negli orari di apertura agli utenti;
- b. garantire l'accessibilità interna in caso di gelo e nevicate;
- c. consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto e, in particolare, nel caso delle utenze non domestiche, verificando che i veicoli impiegati siano debitamente iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali;
- d. consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti: ad eccezione degli operatori autorizzati, è fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura;

- e. fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
- f. effettuare controlli quali- quantitativi dei materiali prima del conferimento da parte dell'utente ogni qualvolta lo ritengano necessario;
- g. coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento e dare tutte le indicazioni necessarie al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti, riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
- h. provvedere alla tenuta della documentazione di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso (schedario numerato), per quanto concerne le utenze non domestiche, e in uscita, per la redazione dei bilanci di massa o volumetrici;
- i. garantire la tenuta del Registro cronologico di carico e scarico per i rifiuti pericolosi;
- j. segnalare telefonicamente e nel più breve tempo possibile eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti.

Art. 21 Modalità di conferimento al Centro di Raccolta o alla piattaforma, obblighi e divieti

1. I rifiuti possono essere conferiti:
 - a. dai produttori/detentori di rifiuti urbani in regola con il pagamento della tariffa rifiuti e, nel caso di utenze non domestiche, mediante l'impegno di veicoli, dotati di valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria adeguata e il trasporto delle specifiche tipologie di rifiuti (codici CER/EER), nella piena disponibilità dell'impresa o dell'ente che ha prodotto i rifiuti urbani. Le utenze sopraccitate possono conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali, secondo le disposizioni aggiornate sul sito web della C.M.V.V.;
 - b. dalla C.M.V.V. in qualità di Gestore del servizio pubblico;
 - c. da altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze, purché quest'ultime risultino in regola con il pagamento della tariffa rifiuti;
 - d. da produttori/detentori di rifiuti urbani, prodotti sul territorio comunale da ditte sprovviste di aree e locali soggetti alla tariffa rifiuti che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune.
2. Fatto salvo per la C.M.V.V. in qualità di Gestore del servizio pubblico, non è possibile conferire rifiuti urbani per conto di produttori diversi dall'utente che si serve del CCR o piattaforma; la C.M.V.V. può effettuare controlli ed analisi statistiche sui conferimenti fatti dall'utenza in modo da evitare conferimenti abusivi.
3. Gli utenti che accedono alla struttura sono tenuti a:
 - a. effettuare preliminarmente, la differenziazione dei rifiuti da conferire onde evitare di protrarre la sosta presso le strutture a scapito di altri utenti;
 - b. accedere alle strutture unicamente per effettuare il conferimento dei propri rifiuti;
 - c. rispettare la segnaletica e i limiti di velocità;
 - d. rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le indicazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio e dalla C.M.V.V.;
 - e. mostrare e far registrare il proprio dispositivo identificativo, nonché l'eventuale autorizzazione allo scarico, se previsto, quando richiesto dagli operatori del servizio;
 - f. eseguire i conferimenti previa conferma verbale da parte degli operatori del servizio presenti, collaborando con gli stessi per l'effettuazione di eventuali accertamenti quali- quantitativi sui rifiuti da conferire;
 - g. inserire i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni tenendo presente che ogni tipologia deve essere esente da materiale estraneo al fine di non comprometterne le successive operazioni di riciclo;
 - h. raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico nei contenitori;

- i. trattenersi nell'area solo il tempo necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti;
- j. non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area;
- k. non depositare a terra i rifiuti, salvo differenti disposizioni impartite dal personale addetto;
- l. utilizzare le aree di conferimento indicate da apposita segnaletica orizzontale;

4. È vietato:

- a. conferire rifiuti differenziati e indifferenziati da parte di soggetti non iscritti (tranne autorizzati) a ruolo e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- b. conferire rifiuti già oggetto delle raccolte domiciliari, salvo sporadiche occasioni in cui si verificano condizioni di elevata produzione;
- c. lasciare liberi di circolare per l'area minori o animali domestici;
- d. conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi o non adeguatamente differenziati;
- e. conferire rifiuti pressati meccanicamente;
- f. conferire rifiuti speciali;
- g. conferire rifiuti in caso di diniego da parte degli operatori a seguito di verifica di non conformità del conferimento;
- h. accedere alle strutture fuori dagli orari di apertura esposti fuori dalle strutture stesse o sul calendario servizi e/o sito web;
- i. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del CCR o della piattaforma, ovvero all'interno dello stesso fuori dagli appositi contenitori;
- j. posizionare manifesti o locandine all'interno o esterno delle strutture se non dietro specifica autorizzazione della C.M.V.V.;
- k. asportare rifiuti e materiali di qualsiasi tipo o effettuare cernite di materiali;
- l. fumare ed accendere fuochi presso le strutture;
- m. entrare nei container;
- n. utilizzare contenitori riservati alle utenze domestiche da parte di utenze non domestiche.

Art. 22 Attivazione di servizi sperimentali

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative, anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.
2. Si promuovono iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla sensibilizzazione puntuale dell'utenza in relazione al rendimento raggiunto nella differenziazione dei rifiuti.

Art. 23 Pesata campione

1. La C.M.V.V. garantisce la pesatura puntuale per ogni turno di raccolta e per tutte le frazioni di rifiuto in tutti i Comuni con più di 1.000 abitanti residenti.
2. La pesatura può essere garantita tramite l'installazione di celle di carico a bordo dei mezzi che effettuano il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione o presso i centri di trasferimento. Per i Comuni con meno di 1000 abitanti residenti è garantito un campionamento con modalità analoga, ma con frequenza almeno trimestrale, al fine di garantire un'adeguata quantificazione delle quantità di rifiuti prodotte annualmente dai suddetti Comuni.

Titolo 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Art. 24 Modalità operative della raccolta differenziata

1. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza in comodato d'uso da parte della C.M.V.V. secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate in termini di volumetrie.
3. Negli appositi contenitori deve essere inserita solo la frazione dei rifiuti urbani prevista senza scarti di altri rifiuti.
4. I contenitori assegnati all'utente devono essere tenuti con cura, puliti e in buono stato a cura dello stesso, evitando emissioni maleodoranti, fatta salva la normale usura.
5. Nel caso in cui il contenitore risulti accidentalmente rotto o non sia più funzionale all'uso, la C.M.V.V. provvede alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
6. In caso di furto dei contenitori assegnati, la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:
 - a. dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per attrezzature con capacità fino a 360 lt;
 - b. per attrezzature di dimensioni maggiori, copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il contenitore deve essere conferito a cura del produttore a bordo strada esclusivamente nei giorni, orari e secondo le modalità illustrate nel sito della C.M.V.V.. Per il restante tempo i contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
8. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze devono essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe. Le raccolte a domicilio non devono creare intralcio alla circolazione, nel rispetto del Codice della Strada e del decoro urbano e non devono ritardare la normale tempistica del servizio domiciliare.
9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte del Comune.
10. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale devono essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.
11. All'atto della cessazione della posizione tariffaria, i contenitori carrellati (con ruote), qualora forniti in comodato d'uso gratuito, devono essere restituiti a cura dell'utente; per contenitori di elevate dimensioni è previsto il servizio di ritiro a cura della C.M.V.V., previa richiesta dell'utente.
12. La C.M.V.V. può astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora non siano conformi - per natura, momento di conferimento o idoneità del sacco/cassonetto utilizzato - a quanto previsto nella presente Regolamento. In tal caso la C.M.V.V. provvede ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente deve provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti ed utilizzo del sacco/contenitore previsto.
13. Nei casi di accidentale mancata raccolta dei rifiuti presso un utente (disservizio), non correlata all'avvenuto riscontro di non conformità, lo stesso deve darne segnalazione con i canali, le modalità ed entro le tempistiche indicati nel sito web della C.M.V.V., affinché possa avvenire il tempestivo recupero

della prestazione.

14. Qualora durante il servizio di raccolta dovesse verificarsi la fuoriuscita di materiale dai contenitori, l'operatore addetto al servizio dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata.

Art. 25 Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)

1. È istituito l'obbligo di conferimento separato della frazione organica dei rifiuti urbani (ad esempio scarti alimentari di cucina, scarti di frutta e verdura, carni ed ossi, scarti di pesce, bustine di the e camomilla, fondi di caffè, pasta pane riso e granaglie, gusci d'uova, tovaglioli di carta), come da indicazioni contenute nel sito web della C.M.V.V..
2. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti compostabili a perdere certificati in conformità alla norma UNI EN 13432-2002 regolarmente chiusi e collocati all'interno delle attrezzature fornite dalla C.M.V.V., quali:
 - a. secchielli di plastica da utilizzarsi unicamente per il conferimento della frazione umida;
 - b. bidoni carrellati;
 - c. contenitori di elevata volumetria (quali cassonetti, benne o cassoni scarrabili a tenuta e dotati di coperchio) per alcune specifiche utenze non domestiche.
3. La FORSU raccolta è trasportata dalla C.M.V.V. a impianti di compostaggio.
4. In alternativa al servizio domiciliare di raccolta della FORSU, l'utente può fare richiesta di praticare il compostaggio domestico utilizzando, in miscelazione alla frazione organica, ramaglie, erba, fiori, fogliame, segature e trucioli di legno non trattato, residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura, escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura e cenere di legna. Tale pratica deve essere autorizzata dal Comune.

Il compostaggio domestico è consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, per mezzo di compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dalla C.M.V.V. o cumulo. La pratica del compostaggio domestico è permessa a condizione che sia sempre evitata la presenza di miasmi e di un elevato numero di moscerini. I cumuli e/o le compostiere devono essere ubicati ad una distanza tale da non arrecare disturbo al vicinato.
5. Gli utenti non residenti così come i proprietari di Case Vacanza, previa attivazione della posizione Tari, potranno conferire la FORSU al CCR presentando la tessera abilitata.

Art. 26 Raccolta porta a porta della carta e degli imballaggi in carta e cartone

1. I rifiuti costituiti da carta pulita, poliaccoppiati, cartoncini e imballaggi in carta e cartone, come da indicazioni contenute nel sito web messi a disposizione dalla C.M.V.V., sono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati).
2. La carta e il cartone possono essere conferiti presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nel sito della C.M.V.V., in particolare nelle sporadiche occasioni in cui si possono verificare condizioni di elevata produzione.
3. La carta e il cartone raccolti sono conferiti, a cura della C.M.V.V., a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il competente Consorzio di filiera del sistema CONAI o con i sistemi alternativi riconosciuti dal Ministero della transizione ecologica o, in alternativa, conferito a impianti di recupero.
4. Gli utenti non residenti così come i proprietari di Case Vacanza, previa attivazione della posizione Tari, potranno conferire gli imballaggi in carta e cartone al CCR presentando la tessera abilitata.

Art. 27 Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica

1. La raccolta degli imballaggi deve avvenire secondo le indicazioni dettagliate nel sito web della C.M.V.V..
2. La frazione di imballaggi in plastica deve essere conferita secondo le seguenti modalità alternative:

- a. in sacchi in polietilene a perdere;
 - b. in bidoni carrellati o in cassonetti da 120 fino a 2000 lt per utenze domestiche, commerciali, edifici pubblici ecc;
 - c. in contenitori di maggiore volumetria (quali cassoni scarrabili) per alcune specifiche utenze non domestiche.
3. La frazione di imballaggi in plastica raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita, a cura del produttore, nei giorni e orari illustrati sul sito web della C.M.V.V..
4. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, se possibile, devono essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro.
5. Il materiale raccolto è conferito, a cura della C.M.V.V., a impianti di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o il recupero autorizzati.
6. Gli utenti non residenti così come i proprietari di Case Vacanza, previa attivazione della posizione Tari, potranno conferire gli imballaggi in plastica al CCR presentando la tessera abilitata.

Art. 28 Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e lattine

1. Gli imballaggi in vetro, costituiti da bottiglie e vasetti di vetro, unitamente alle lattine, secondo le indicazioni contenute nel sito web della C.M.V.V., sono raccolti a domicilio e devono essere conferiti secondo le seguenti modalità alternative:
- a. In mastelli;
 - b. In bidoni carrellati o cassonetti.
2. Alcune specifiche utenze non domestiche (esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense) potrebbero essere dotate di contenitori di maggiore volumetria, quali cassoni scarrabili.
3. Il vetro può anche essere conferito presso il CCR, secondo le modalità indicate nel sito web della C.M.V.V. in particolare nelle sporadiche occasioni in cui si possono verificare condizioni di elevata produzione.
4. Il materiale raccolto è conferito, a cura della C.M.V.V., a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il competente Consorzio di filiera del sistema CONAI o con i sistemi alternativi riconosciuti dal Ministero della transizione ecologica o, in alternativa, a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.
5. Gli utenti non residenti così come i proprietari di Case Vacanza, previa attivazione della posizione Tari, potranno conferire gli imballaggi in vetro e lattine al CCR presentando la tessera abilitata.

Art. 29 Raccolta porta a porta del residuo indifferenziato

1. La frazione residuo indifferenziato (o Rifiuto Urbano Residuo - RUR) si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata, ed è composta perciò da rifiuti non riciclabili o recuperabili diversi dai rifiuti di imballaggio, dai rifiuti compostabili, dai rifiuti ingombranti e dai rifiuti urbani pericolosi, come specificamente definiti nel sito web della C.M.V.V..
2. La frazione residuo indifferenziato è raccolta a domicilio o nei punti di raccolta, ad esclusione dei casi ove sia attiva la raccolta con contenitori stradali, ed è conferita, a cura del produttore, secondo le seguenti modalità alternative:
- a. nei sacchi a perdere per il rifiuto indifferenziato forniti dalla C.M.V.V.; tutti i sacchetti e contenitori devono essere dotati di trasponder RFID cosicché all'atto dello svuotamento dei contenitori nel mezzo di raccolta il sistema di rilevamento posizionato sul mezzo è in grado di acquisire in automatico i dati di tutti i conferimenti e associarli ad ogni singola utenza;
 - b. in carrellati o cassonetti per utenze commerciali, edifici pubblici, grandi condomini ecc.;
 - c. in contenitori di maggiore volumetria (quali cassoni scarrabili) per alcune specifiche utenze non domestiche.
3. I sacchi/contenitori per la raccolta sono resi disponibili all'utenza annualmente fatte salve altre modalità di distribuzione che la C.M.V.V. può attivare. A titolo d'esempio, possono essere previsti sul territorio punti di distribuzione di sacchi a perdere, allestiti con dispositivi automatizzati.

4. I rifiuti raccolti sono trasportati dalla C.M.V.V. ad impianti di trattamento autorizzati.

5. E' vietato:

- a. l'utilizzo di cassonetti non provvisti di identificativo, per le utenze che si avvalgono di tale modalità di conferimento dei rifiuti indifferenziati;
- b. l'utilizzo di sacchi alternativi a quelli forniti dalla C.M.V.V., da parte delle singole utenze non domestiche non dotate di cassonetto;
- c. il conferimento dei rifiuti sfusi all'interno dei cassonetti dotati di identificativo o l'utilizzo di sacchi non trasparenti;
- d. l'abbandono sul territorio comunale o il conferimento del rifiuto nei cestini stradali;

Il mancato utilizzo di sacco o cassonetto idoneo comporta il mancato ritiro del rifiuto ed è evidenziato dalla C.M.V.V. mediante apposita segnalazione e comunicato al Comune, anche ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative.

6. Non è consentito conferire la frazione residuo indifferenziato al CCR comunale, salvo casi particolari specificamente autorizzati da parte del Comune previo accordo con il Gestore. In via generale, soltanto gli utenti non residenti così come i proprietari di Case Vacanza, previa attivazione della posizione Tari, potranno conferire il RUR al CCR presentando la tessera abilitata.

Art. 30 Raccolta dei rifiuti vegetali di provenienza domestica

1. Si intendono verdi i rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, potature, eccetera). Il servizio di raccolta è effettuato mediante conferimento diretto da parte degli utenti presso i Centri Comunali di Raccolta (CCR).

2. E' promossa la diffusione del compostaggio domestico, attraverso mirate campagne di comunicazione e fornendo il composter in comodato d'uso gratuito alle utenze che ne fanno richiesta. Le amministrazioni comunali adottano una politica tariffaria che mira ad incentivare le utenze ad operare il compostaggio domestico ed in subordine il conferimento presso i CCR.

3. Ove previsto, la C.M.V.V. eroga un servizio di raccolta a domicilio del verde privato per le utenze che ne fanno richiesta.

4. Il conferimento porta a porta avviene a mezzo di appositi contenitori che sono vuotati con frequenza commisurata alla stagionalità di produzione del rifiuto. All'interno del contenitore devono essere inseriti esclusivamente rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione dei propri giardini ed aree verdi.

5. Non sono ritirati materiali fuori dagli appositi bidoni e/o bidoni che superano il peso di kg 25.

6. Ove previsto, le utenze che richiedono l'attivazione della raccolta del verde a domicilio sono tenute al pagamento di un canone aggiuntivo.

Art. 31 Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti

1. Si intendono rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti in ambito domestico, quali materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati dall'art. 227 del D.Lgs. 152/2006 quali: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, video, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria ecc.. I cittadini possono conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti presso il CCR o piattaforma.

2. Il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio è effettuato direttamente presso l'abitazione dell'utente a piano strada nel giorno fissato per l'effettuazione del prelievo, comunicato all'utente a cura della C.M.V.V.; qualora per problemi legati all'orario del servizio non fosse possibile reperire l'utenza, è richiesto all'utente il deposito dell'ingombrante sul suolo stradale in adiacenza all'abitazione il giorno stesso del ritiro nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

3. E' a disposizione degli utenti un numero telefonico verde per prenotare il servizio di raccolta. Il servizio

è garantito con modalità e orari indicati nel sito web della C.M.V.V..

4. il ritiro del materiale deve essere effettuato sul suolo pubblico, gli addetti possono accedere alle proprietà private solo se l'esposizione è impossibile sul suolo pubblico e previa autorizzazione del proprietario, in tali casi gli operatori non possono comunque accedere a zone "chiuse" come cantine, depositi, disimpegni, ecc.. Nel caso di accesso alle proprietà private, le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta. La C.M.V.V. può provvedere al ritiro presso l'appartamento dell'utente (anziché a bordo strada) solo per le persone con problemi di deambulazione, debitamente indicate dal Comune.
5. Al momento della prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti l'utente deve dichiarare tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio e, in particolare, la tipologia di beni che intende conferire e il numero di pezzi o volume. All'atto del ritiro saranno ritirati solo i pezzi dichiarati nella prenotazione.
6. Al momento della prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti l'utente deve scegliere se attivare la richiesta come ritiro rifiuti o come ritiro di beni riutilizzabili da portare al centro del riuso, ove presente. La verifica se il materiale conferito sia nelle condizioni previste di idoneità al riuso, o sia in alternativa da trasportare al CCR, avviene al momento del conferimento al centro del riuso, a cura del personale addetto.
7. Il servizio comprende anche la fase di trasporto ai CCR, e l'avvio a recupero o smaltimento. La quantità massima esonibile per singola presa, il numero massimo di conferimenti annui e l'eventuale prezzo di conferimento, ove previsti, sono riportati nel sito della C.M.V.V. e nel calendario di raccolta. In ogni caso non potranno essere effettuati ritiri che impegnino più di un carico completo di veicolo.

Art. 32 Indumenti smessi e rifiuti tessili

1. Gli utenti possono conferire i rifiuti tessili (costituiti da indumenti o calzature, cinture e altri accessori smessi ma puliti e ancora utilizzabili) all'interno dei contenitori dislocati sul territorio a cura della C.M.V.V. o di enti/associazioni senza scopo di lucro, dotate dei necessari titoli abilitativi, con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni o alle quali abbia rilasciato le necessarie autorizzazioni, e presso il CCR o la piattaforma, ove previsto.
2. Lo svuotamento e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione o della C.M.V.V. con frequenza idonea a garantir la fruibilità del servizio da parte dell'utenza.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti tessili può essere effettuata anche con modalità differenti, illustrate sul sito della C.M.V.V..

Art. 33 Raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi o che richiedono particolari modalità di raccolta e trattamento

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi o che richiedono particolari modalità di raccolta e trattamento secondo le vigenti disposizioni di legge, in particolare di:
 - a. pile e batterie portatili esauste originate da utenze domestiche e accumulatori al piombo originati da nuclei domestici;
 - b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati originati da utenze domestiche;
 - c. olii vegetali esausti di origine domestica;
 - d. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici sia in attività economiche (apparecchi "dual use");
 - e. spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori etichettati "T", "F", "X", "C", schede elettroniche, olio minerale originati da utenze domestiche;
 - f. vernici, pitture o solventi;

Le modalità di raccolta dei suddetti rifiuti, di seguito riepilogate, sono descritte sul sito della

C.M.V.V. e potrebbero essere differenziate articolate per particolari aree del territorio.

Le modalità di gestione dei rifiuti urbani pericolosi può subire annualmente variazioni, sulla base di sopraggiunte differenti esigenze organizzative.

2. Per quanto attiene il servizio di raccolta e avvio a trattamento di pile e batterie portatili esauste e accumulatori al piombo originati da nuclei domestici:

- a. Il conferimento da parte dell'utenza di pile e batterie portatili esauste è effettuato separatamente mediante appositi contenitori collocati presso uffici pubblici, biblioteche, scuole, CCR, piattaforma ed eventualmente presso distributori al dettaglio di pile e accumulatori portatili o anche su suolo pubblico;
- b. la C.M.V.V. ne cura lo svuotamento ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.
- c. Non possono essere depositati nelle vicinanze dei contenitori per le pile altri rifiuti, quali ad esempio gli accumulatori che devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Per quanto attiene il servizio di raccolta e avvio a trattamento di prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati originati da nuclei domestici:

- a. la raccolta è effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie, degli uffici comunali, degli ambulatori, dei distretti sanitari;
- b. è altresì possibile conferire tali rifiuti originati da nuclei domestici in apposito contenitore posizionato presso il CCR o la piattaforma secondo le disposizioni del relativo regolamento;
- c. non sono ammesse le siringhe che devono essere conferite con cappuccio di protezione, all'interno di scatoletta rigida affrancata con scotch o spago, assieme ai rifiuti solidi urbani non differenziati;
- d. la C.M.V.V. ne cura lo svuotamento ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

4. Per quanto attiene il servizio di raccolta e avvio a trattamento di olii vegetali esausti originati da nuclei domestici:

- a. la raccolta di olii e grassi vegetali e animali esausti residui della cottura degli alimenti originati da nuclei domestici avviene in contenitori collocati nei CCR o nella piattaforma;
- b. la C.M.V.V. ne cura l'avvio al recupero mediante i Consorzi creati dai produttori di tali olii e grassi.

5. Per quanto attiene il servizio di raccolta e avvio a trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- a. sono suscettibili di raccolta i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici sia in attività economiche (apparecchi "dual use"), secondo quanto stabilito dal D.Lgs 49/2014;
- b. i RAEE sono suddivisi dalla normativa vigente nelle seguenti categorie:
 - raggruppamento 1: freddo, clima e altre apparecchiature contenenti sostanze ozonolesive;
 - raggruppamento 2: altri grandi bianchi, quali lavatrici, lavastoviglie etc.;
 - raggruppamento 3: televisori e monitor;
 - raggruppamento 4: IT e consumer electronics, apparecchi di illuminazione, PED e altro;
 - raggruppamento 5: sorgenti luminose;
- c. la raccolta di tutte le tipologie di RAEE è effettuata, nei CCR o piattaforma, ove tecnicamente possibile, o mediante isola ecologica mobile nei limiti di quanto espressamente indicato nel sito web della C.M.V.V.;
- d. per i RAEE ingombranti la raccolta può avvenire anche presso il domicilio dell'utente, entro 15 giorni dalla sua prenotazione telefonica, al numero verde della C.M.V.V.; le modalità operative sono le medesime del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti;

- e. la C.M.V.V. cura l'avvio ad impianti di trattamento autorizzati mediante i Consorzi creati dai produttori di tali beni.
6. Per quanto attiene il servizio di raccolta e avvio a trattamento di rifiuti di spray, batterie, accumulatori, toner, contenitori "T", "F", "X", "C", schede elettroniche, olio minerale originati da utenze domestiche:
- a. i rifiuti interessati dal servizio sono:
- pile e batterie portatili;
 - accumulatori al piombo esausti;
 - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", "F", "X", "C";
 - contenitori spray;
 - schede elettroniche;
 - cartucce esauste di toner provenienti anche da utenze non domestiche a condizione che siano classificati come rifiuti urbani;
 - olio minerale;
- b. la raccolta avviene tramite contenitori posizionati presso i CCR e la piattaforma, ove tecnicamente possibile;
- c. la C.M.V.V. ne cura lo svuotamento ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 34 Tessili sanitari

1. Per la raccolta integrativa dei tessili sanitari di provenienza domestica è garantito il servizio di raccolta domiciliare alle sole famiglie autorizzate dal Comune ad usufruire di tale servizio. Tale ulteriore servizio deve essere dedicato esclusivamente alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati, prevedendo l'utilizzo di sacchetti specifici per garantire la privacy degli utenti. Spetta alla C.M.V.V. la fornitura dei sacchetti per la raccolta di questa tipologia di rifiuti.
2. La raccolta è effettuata a domicilio o nei punti di raccolta, ad esclusione dei casi ove sia attiva la raccolta con contenitori stradali.
3. I rifiuti sono conferiti, a cura del produttore negli appositi sacchi a perdere per pannolini, pannoloni e traversine, forniti dalla C.M.V.V.; tutti i sacchetti devono essere dotati di trasponder RFID cosicché all'atto dello svuotamento dei contenitori nel mezzo di raccolta il sistema di rilevamento posizionato sul mezzo è in grado di acquisire in automatico i dati dei conferimenti e associarli ad ogni singola utenza.
4. La raccolta alle utenze non domestiche, ove prevista, avviene tramite contenitori dedicati dotati di trasponder da posizionare nelle aree di pertinenza delle medesime e da esporre secondo quanto previsto dalla programmazione riportata nel sito della C.M.V.V..
5. La raccolta differenziata dei rifiuti tessili e sanitari può essere effettuata anche con modalità differenti, descritte nel sito web della C.M.V.V..

Art. 35 Raccolta presso ospedali e RSA

1. La C.M.V.V., ove previsto, attiva un servizio di raccolta specifico presso gli ospedali per le seguenti frazioni di rifiuto: rifiuti urbani residui, rifiuti ingombranti, biodegradabili, plastica, vetro/metalli, carta e cartone. Non saranno oggetto di raccolta i rifiuti solidi ospedalieri non urbani.
2. Le modalità e le frequenze sono concordate con l'Amministrazione Comunale e illustrate nel sito web della C.M.V.V. (indicativamente si prevede una frequenza doppia rispetto a quelle garantite alle altre utenze non domestiche).
3. La C.M.V.V., ove previsto, attiva un servizio di raccolta specifico presso le case di riposo o R.S.A. per quanto riguarda i tessili sanitari, con le frequenze e modalità illustrate nel sito web.

Art. 36 Olii vegetali esausti di origine non domestica

1. E' fatto divieto di scarico di olii nelle condutture fognarie, su suolo, nelle caditoie, nelle rogge, in acque superficiali e sotterranee e in generale in ogni matrice ambientale.

2. La raccolta, ove prevista, può avvenire tramite contenitori dedicati in dotazione alle utenze non domestiche del settore della ristorazione e somministrazione di cibo, che effettuano la prenotazione per lo svuotamento. Lo svuotamento è garantito entro 48 ore dalla chiamata. Il servizio comprende il trasporto al CCR.
3. Il contenitore non dovrà contenere materiale diverso da quello previsto e, ben chiuso, dovrà essere posizionato dall'utenza in luoghi fissi, facilmente accessibili, il più possibile coincidenti con l'accesso al servizio degli stabili interessati e comunque concordati con la C.M.V.V.. La raccolta dovrà essere effettuata da adeguato mezzo che potrà provvedere o alla sostituzione del contenitore con uno vuoto o allo svuotamento in loco dello stesso.
4. La raccolta degli olii vegetali può essere effettuata anche con modalità differenti, descritte nel sito web della C.M.V.V..

Art. 37 Raccolte tramite Isola ecologica mobile

1. Il servizio di raccolta tramite isola ecologica mobile, ove previsto, consiste nella raccolta mediante un'Isola ecologica mobile, predisposta su di un autocarro, che provvede al ritiro dei seguenti rifiuti:
 - a. accumulatori al piombo esausti originati da utenze domestiche;
 - b. prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", "F", "X", "C" originati da utenze domestiche;
 - c. contenitori spray originati da utenze domestiche;
 - d. cartucce esauste di toner originate da utenze domestiche e, se classificati come rifiuti urbani, da utenze non domestiche;
 - e. lampade a scarica (neon e risparmio energetico);
 - f. schede elettroniche originate da utenze domestiche e piccoli RAEE derivanti dall'impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici o suscettibili di essere impiegate sia nei nuclei domestici, sia in attività economiche (apparecchi "dual use");
 - g. olio vegetale originato da utenze domestiche.
2. Il servizio è effettuato attraverso il suddetto automezzo attrezzato, itinerante, che permette agli utenti il conferimento, in punti di sosta e orari stabiliti, dei rifiuti in precedenza elencati, come indicato su sito web della C.M.V.V..
3. La C.M.V.V. è tenuta a garantire, mediante mezzi idonei di comunicazione, l'informazione ai cittadini relativamente agli orari ed ai punti di sosta dell'Isola ecologica.
4. L'operatore addetto deve presidiare l'Isola ecologica mobile in fase di stazionamento.
5. I rifiuti raccolti sono trasportati, a cura della C.M.V.V., agli impianti di destino autorizzati.

Art. 38 Raccolte tramite Mini isola

1. Ove attivo, è garantito il servizio di raccolta mediante mini-isole ecologiche ad accesso controllato in aree attrezzate, recintate, videosorvegliate messe a disposizione dal Comune.
2. Il servizio è a supporto e integrazione dei servizi di raccolta domiciliare ed in sostituzione dei molteplici punti di raccolta di prossimità e può essere erogato anche mediante la collocazione di isole ecologiche mobili informatizzate accessibili 24H al giorno ed in grado di accogliere le frazioni principali, tra cui indifferenziato ed umido, non conferibili al CCR. Le mini isole possono anche essere dedicate in via esclusiva a tipologie di utenze particolari, ad esempio turistiche.
3. I rifiuti raccolti sono trasportati, a cura della C.M.V.V., agli impianti di destino autorizzati.

Art. 39 Raccolte stradali

1. In alcune zone a bassa densità abitativa o di difficile accesso, o per determinate frazioni (in particolare carta e cartone e multimateriale leggero differenziato), può essere effettuata la raccolta a mezzo di contenitori stradali di prossimità.

2. La raccolta stradale può essere effettuata prevedendo il conferimento dei suddetti rifiuti da parte degli utenti in aree di raccolta, allestite con contenitori (cassonetti o campane) stradali, collocati su suolo pubblico e ad accesso libero da parte degli utenti; le modalità sono analoghe a quelle utilizzate nel caso delle raccolte porta a porta.
3. La pulizia e manutenzione dei contenitori stradali è effettuata a cura della C.M.V.V..

Art. 40 Servizi cimiteriali

1. Il servizio di asporto e avvio a trattamento o smaltimento dei rifiuti dai cimiteri è organizzato in modo da favorire la separazione della frazione verde dei rifiuti, dalle frazioni non recuperabile, dai metalli e dagli inerti lapidei.
2. Le frazioni devono essere raccolte separatamente tramite specifici contenitori forniti, posizionati e svuotati dalla C.M.V.V. con cadenza commisurata al grado di riempimento degli stessi con particolare attenzione nel periodo delle festività dedicate ai defunti.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.

Titolo 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 41 Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi

1. L'auto compostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'Art. 183 del TUA è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, prioritaria rispetto alla raccolta differenziata; è praticabile dalle utenze domestiche con giardino.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle frazioni organica e verde.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non sono ammesse metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, o qualsiasi altro disagio.
5. Durante la gestione dell'attività di compostaggio è necessario:
 - a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo ingeriti cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli di legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
7. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi

(vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina, sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune che concede l'autorizzazione. L'adesione al compostaggio domestico è resa tramite un apposito modulo presente nel sito della C.M.V.V. dal quale risultano:
 - a. la richiesta dell'utente di aderire al compostaggio domestico;
 - b. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
 - c. il luogo dove il compostaggio domestico è praticato;
 - d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale o dalla C.M.V.V..
9. Gli utenti compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
10. Gli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, sono monitorati mediante controlli periodici, anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.

Art. 42 Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale

1. Ai sensi dell'Art. 1. della L. 155/2003 relativo alla "Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", è possibile istituire sul territorio la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati, non ancora giunti a scadenza, di risulta dalle mense scolastiche comunali, possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.
4. Le eccedenze di cui al comma 2 sono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.
5. A tale rete possono aderire altre mense presenti a livello locale.
6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

Art. 43 Mense scolastiche con dotazioni lavabili

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le mense scolastiche comunali, i centri estivi per i ragazzi e le altre attività analoghe, sono dotate di lavastoviglie che sarà preferibilmente di tipo industriale, ove possibile in ragione della disponibilità di spazi e numerosità di coperti da gestire e di stoviglie lavabili. A far corso da quella data gli alimenti ed i cibi sono serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvede a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene. Qualora gli spazi non consentano l'installazione di una lavastoviglie, nel periodo transitorio necessario a reperire una soluzione organizzativa alternativa, sarà consentito l'utilizzo di stoviglie monouso biodegradabili.

2. Previa verifica della qualità chimica e microbiologica e della gradevolezza organolettica dell'acqua potabile in uscita dal rubinetto della mensa, presso le mense scolastiche, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è servita acqua prelevata da acquedotto pubblico in brocche riutilizzabili.
3. Ove non ancora attiva, è altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle mense scolastiche.

Art. 44 Centro Comunale del Riuso

1. Ai sensi dell'Art. 180 bis del TUA è possibile istituire il Centro Comunale del Riuso, le cui modalità operative e di gestione sono descritte nello specifico regolamento. Esso può avere sede presso il Centro comunale di Raccolta.
2. Ove attivo, le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato, possono consegnarli agli addetti del Centro del Riuso, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel CCR o nella piattaforma, affinché possano essere riutilizzati.
3. Le regole di gestione del Centro del Riuso per la consegna e il prelievo di oggetti sono riportate nell'apposito regolamento.

Art. 45 Ecofeste

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo possono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:
 - a. per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, alluminio, oli esausti;
 - b. per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione;
 - c. tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, devono essere ben evidenziate sia nel corso della festa, così da rendere partecipi tutti gli utenti, anche per mezzo del materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa;
 - d. Si deve quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di "Ecofesta", apportando l'apposito marchio definito dalla C.M.V.V. sul materiale divulgativo.

Titolo 5 - NORME PER L'IGIENE URBANA

Art. 46 Obblighi di chi conduce animali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Devono in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi. Le deiezioni liquide devono essere "dilavate" dal suolo pavimentato, ogni volta che risulti possibile/conveniente ai fini del decoro pubblico, versando acqua.
2. Il Comune può dotare alcune aree pubbliche o di uso pubblico di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Art. 47 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità religiose politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per

comunicazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti i soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini, locandine, manifesti o simili tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico o sui pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, salvo i casi di autorizzazione temporanea;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico, in luogo pubblico o aperto al pubblico, volantini o simili;
 - c. gettare a terra volantini o simili da parte di chi li ha ricevuti.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Art. 48 Contenitori di materiale pubblicitario

1. È fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma sono oggetto di rimozione da parte della C.M.V.V..

Art. 49 Carico e scarico di merci e materiali, defissione manifesti, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie interessata.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia è effettuata a cura della C.M.V.V..
4. Il Comune addebita al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre a procedere alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia, sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 50 Spazzamento meccanizzato e/o combinato del suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento, ove richiesto dal Comune, è garantito con frequenze concordate e differenziate su:
 - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - non vi sia la presenza di installazioni volte a introdurre possibili limitazioni al pubblico transito;
 - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - siano zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - e. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.

2. Particolare attenzione è posta, in ogni periodo dell'anno, all'asporto delle foglie giacenti a terra dai viali alberati, alla rimozione delle eventuali deiezioni canine e alla pulizia delle bocche di lupo e delle griglie, lasciandole libere da qualsiasi materiale ostruente.
3. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla differente densità abitativa. Gli itinerari e gli orari di spazzamento possono essere modificati in relazione al manifestarsi di nuove esigenze, di concerto con il Comune interessato.
4. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.
5. È possibile che, per permettere il passaggio dei mezzi dedicati allo spazzamento e garantire il corretto svolgimento delle attività di pulizia, possano essere istituiti divieti di sosta nei giorni di servizio. Il Comune in tali casi fornisce ed installa a propria cura e spese la segnaletica fissa dei divieti di sosta, mentre la C.M.V.V. è provvista di segnaletica mobile da utilizzarsi per eventuali ulteriori servizi di spazzamento meccanizzato eseguiti su chiamata. Salvo diverse indicazioni concordate con le amministrazioni, i servizi non devono iniziare prima delle ore 6.00.
6. Il servizio di spazzamento meccanizzato è svolto con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il sollevamento di polveri, il disagio agli utenti e l'ostruzione dei fori delle caditoie stradali. Ove richiesto, può essere prevista l'azione congiunta dell'operatore a terra, dotato di idonea attrezzatura, per coadiuvare il lavoro della spazzatrice meccanica e consentire l'intervento su spazi di ridotte dimensioni, nonché la pulizia dei marciapiedi lungo il percorso. Il calendario degli interventi programmati, completo degli orari di intervento è consultabile sul sito della C.M.V.V..
7. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento e pulizia del territorio, la C.M.V.V. deve adottare le misure utili ad evitare la commistione del rifiuto da spazzamento stradale con le altre tipologie di rifiuto ed evitare che il servizio sia svolto nelle fasce orarie di maggior transito pedonale e veicolare.
8. I gestori di esercizi pubblici devono mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dai rifiuti eventualmente depositati, sia da neve o ghiaccio, indipendentemente dalla periodicità con cui è effettuato il servizio pubblico di pulizia dell'area da parte della C.M.V.V..
9. Gli esercizi che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico in concessione, quali ad esempio quelle che effettuano somministrazione di bevande e alimenti, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, indipendentemente dall'effettuazione del servizio pubblico di spazzamento e lavaggio strade, installando anche adeguati contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti. I rifiuti provenienti da dette aree devono essere raccolti e conferiti a cura dei gestori secondo le modalità di cui al presente regolamento. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle stesse. All'orario di chiusura, l'area in dotazione deve risultare pulita sino a una distanza di 10 metri.
10. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché i terreni, le aree scoperte private anche non recintate, devono essere tenuti puliti a cura dei conduttori, amministratori o proprietari. Nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, devono essere effettuati, a cura degli stessi, lo sfalcio dell'erba, l'asporto di rifiuti eventualmente presenti e la manutenzione di siepi e alberature prospicienti le aree pubbliche.

Art. 51 Svuotamento dei cestini portarifiuti

1. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini stradali portarifiuti per il mantenimento della pulizia del territorio pubblico in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
2. Nei cestini devono essere immessi da parte del conferitore unicamente rifiuti non pericolosi di piccole dimensioni prodotti occasionalmente durante la permanenza nelle aree servite. Non è consentito conferire nei cestini i rifiuti prodotti presso gli immobili delle utenze e non è possibile utilizzare i cestini in alternativa alla corretta raccolta differenziata o in alterazione delle produzioni oggetto di misurazione

puntuale, ove previste.

3. Sui contenitori portarifiuti è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
4. Qualora siano presenti cestini per più frazioni di rifiuto, gli utenti devono differenziare secondo le indicazioni presenti in loco e conferire i materiali nel contenitore più idoneo.
5. Tutti gli esercizi pubblici e i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio, idonei cestini, a servizio dei propri clienti per i quali devono assicurare regolare e costante svuotamento, manutenzione e pulizia.
6. La C.M.V.V. procede allo svuotamento dei cestini stradali, trespoli e mini-isole (nel seguito cestini) presenti sul territorio comunale, con le frequenze concordate con l'amministrazione Comunale e, ove previsto, ne cura la manutenzione.
7. È cura della C.M.V.V. utilizzare e collocare, a proprie spese, appositi sacchi in polietilene a perdere, all'interno degli stessi; i sacchi devono essere sostituiti, anche in caso di riempimento parziale, ogni volta che sono effettuate le operazioni di svuotamento dei cestini, unitamente alla pulizia dell'area circostante, ove necessaria.
8. La C.M.V.V. provvede, con frequenza adeguata, al lavaggio dei cestini. Ogni intervento di lavaggio deve essere documentato mediante l'apposizione di adesivi resistenti all'acqua, riportanti l'indicazione della data di intervento.
9. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.
10. Su indicazione dell'Amministrazione comunale, la C.M.V.V. può provvedere all'installazione sui cestini esistenti di coperture e/o di una bocca di conferimento limitata, atte ad impedire l'inserimento di sacchetti o di rifiuti di volume non trascurabile.

Art. 52 Raccolta rifiuti dei mercati e pulizia delle aree interessate

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dall'attività esercitata.
2. Le utenze di vendita ambulante sono obbligate ad esporre idonei cestini, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, a servizio dei propri clienti, per i quali devono provvedere a idoneo svuotamento e pulizia. I rifiuti non conformi e non differenziati non saranno ritirati dalla ditta appaltatrice.
3. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dal presente regolamento e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dalla C.M.V.V. e/o presso aree di stoccaggio prestabilite.
4. I rifiuti devono essere conferiti al termine delle attività mercatali entro l'orario comunicato. Le modalità di differenziazione, salvo differenti indicazioni, sono le medesime delle raccolte porta a porta. Sono raccolte le cassette in plastica/polistirolo e le cassette in legno opportunamente accatastate in mucchi distinti. Tutte le informazioni utili e necessarie sono consultabili su sito della C.M.V.V..
5. Entro la mezz'ora successiva al termine dell'orario di mercato, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita hanno cura di sgombrare l'area, agevolando le operazioni di successiva pulizia dell'area. Nelle due ore successive, salvo diverse esplicite indicazioni, è vietata la sosta di veicoli nell'area di mercato.
6. La C.M.V.V. garantisce l'attività di raccolta dei rifiuti e il conferimento del materiale raccolto agli impianti di destino secondo la tipologia di rifiuto.
7. A conclusione del mercato la C.M.V.V. garantisce idoneo intervento di pulizia delle aree interessate.

Art. 53 Raccolta rifiuti in occasione di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi e pulizia delle aree interessate

1. Su richiesta del Comune, in occasione di processioni e manifestazioni/eventi/iniziative, è erogato un servizio di spazzamento manuale e meccanizzato preventivo delle strade interessate.
2. Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a dotarsi di un servizio temporaneo di raccolta e

smaltimento dei rifiuti prodotti, conferendo gli stessi in modo differenziato, negli appositi contenitori da richiedere appositamente alla C.M.V.V..

3. La C.M.V.V., ove richiesto, organizza specifici interventi nel corso di eventi, fiere, feste, spettacoli viaggianti, giostre, manifestazioni in genere, assicurando un idoneo servizio di spazzamento, la raccolta differenziata dei rifiuti (comprensiva di fornitura di un congruo numero di sacchi o contenitori provvisori) e il trasporto dei rifiuti prodotti ai centri di recupero o agli impianti di destino.
4. Al termine delle manifestazioni l'area deve risultare perfettamente pulita. La pulizia dell'area destinata a feste, eventi e spettacoli serali deve terminare entro le ore 8.00 del giorno successivo. La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, eventi e fiere può essere effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata si protraesse per più giorni consecutivi.
5. I gestori di feste popolari, sagre, manifestazioni in genere, giostre e spettacoli circensi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.
6. Entro la mezz'ora successiva al termine dell'evento, manifestazione o fiera, gli organizzatori hanno cura di sgombrare l'area, agevolando le operazioni di successiva pulizia dell'area. Nelle due ore successive, salvo diverse esplicite indicazioni è vietata la sosta di veicoli nell'area interessata.
7. La C.M.V.V. provvede a:
 - a. collocare nelle aree interessate dagli eventi, prima dell'inizio degli stessi, contenitori idonei alla raccolta differenziata per singola frazione merceologica (secco residuo, frazione organica, carta e cartone, vetro, alluminio e plastica), in numero e volumetria sufficiente a garantire il conferimento dei rifiuti prodotti e a definire e comunicare le aree di stoccaggio temporaneo di eventuali altre tipologie di materiali (ad es. olii, cassette di legno, cassette di plastica);
 - b. al termine degli eventi pulire l'intera area con modalità meccanica e/o manuale, rimuovere i contenitori per la raccolta, conferire agli impianti di destino i rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia;
 - c. segnalare alla Polizia Municipale e/o ad altri agenti accertatori, eventuali comportamenti non corretti degli esercenti, rispetto agli obblighi inerenti alla gestione dei rifiuti prodotti e il loro conferimento.
8. il comune potrà addebitare agli organizzatori i costi dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalla manifestazione.

Art. 54 Pulizia di sponde lacuali

1. Se presenti nel territorio comunale, la C.M.V.V. provvede alla pulizia delle sponde lacuali, utilizzando mezzi ed attrezzature per la pulizia idonei alle caratteristiche dei luoghi oggetto del servizio e alla rimozione della tipologia di rifiuti rinvenuti.
2. Il servizio è svolto su richiesta e include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 55 Pulizia delle sponde di fiumi, canali e torrenti

1. Se presenti come servizio, la C.M.V.V. provvede alla pulizia delle sponde di fiumi, canali e torrenti, utilizzando mezzi ed attrezzature per la pulizia idonei alle caratteristiche dei luoghi oggetto del servizio e alla rimozione della tipologia di rifiuti rinvenuti.
2. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta.

Art. 56 Pulizia di caditoie stradali e spurgo pozzetti

1. Il servizio consiste nella pulizia e spurgo di pozzetti, caditoie e griglie stradali con asporto dei materiali ostruenti, utilizzando idonea attrezzatura (ad es. auto spurgo, canal jet). L'attività prevede l'aspirazione

- dei liquidi da pozzetto di decantazione, pulizia e disotturazione del tratto di condotta e deblatizzazione.
2. E' compito della C.M.V.V. segnalare guasti alle installazioni annesse ai sottopassi comunali, eventualmente rilevate nel corso delle operazioni di pulizia.
 3. Il numero di punti di intervento e la relativa frequenza sono concordati con il Comune.
 4. Il servizio è eseguito secondo le disposizioni di igiene e di polizia urbana contemplate nei vigenti regolamenti comunali.
 5. Le attrezzature ed i macchinari usati devono garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile da rumori, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 57 Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia al termine dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere devono impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione può essere richiesto un intervento della C.M.V.V. su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia, sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 58 Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. È vietato abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità su aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico.
2. Tali rifiuti, se compatibili, devono essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
4. Il Comune e la C.M.V.V. collaborano con le autorità di Polizia per l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
5. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
6. Chi transita con veicoli adibiti a trasporto merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri o liquidi lungo il percorso ed eventualmente attivarsi prontamente per rimuoverli.
7. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
8. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
9. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.
10. Ove necessario, la C.M.V.V., su richiesta del Comune, provvede alla rimozione di rifiuti di volume non trascurabile abbandonato sul suolo pubblico, classificati come urbani ai fini della raccolta. Non sono

oggetto del servizio carcasse animali o veicoli. Prima della rimozione, ove possibile, la C.M.V.V. esegue la differenziazione del materiale riciclabile (legno, ferro, ecc.).

11. Non sono da intendersi come rifiuti abbandonati oggetto del presente servizio i rifiuti esposti dagli utenti in occasione dei servizi porta a porta e non raccolti nel turno di raccolta dedicato in quanto valutati non conformi; questi ultimi rifiuti devono essere gestiti secondo le modalità specificamente definite per le raccolte porta a porta.

12. Il servizio include il trasporto a destino dei rifiuti derivanti dall'attività svolta, a cura della C.M.V.V..

Art. 59 Servizio di raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o ad uso pubblico

1. Il servizio di rimozione di siringhe abbandonate è effettuato su richiesta del Comune, a cura della C.M.V.V. su aree individuate dal Comune.
2. Qualora la siringa abbandonata sia rinvenuta nell'ambito delle attività ordinarie di spazzamento effettuate dalla C.M.V.V. sul territorio, lo stesso operatore addetto allo spazzamento, se non già adeguatamente equipaggiato allo scopo, deve inoltrare la richiesta di intervento al personale specificamente preposto.
3. Le siringhe raccolte sono conferite all'impianto di destino a cura della C.M.V.V..

Titolo 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 Preposti alla verifica del rispetto delle norme e controllo

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte della C.M.V.V. o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore" ai soli fini del presente Regolamento;
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge, con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
3. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività possono essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze. I dati raccolti possono essere utilizzati, in forma anonima e aggregata, dal Comune o dai soggetti esterni, nominati dal Comune come responsabili del trattamento dati, per elaborazioni statistiche finalizzate al miglioramento del servizio.
5. Durante le operazioni di raccolta, è compito della C.M.V.V. verificare eventuali evidenti errori di conferimento da parte degli utenti. Salvo diverse disposizioni del Comune, esclusivamente in presenza di contenitori/sacchi con rifiuti non conformi alle tipologie di quelli da raccogliere, la C.M.V.V., dopo aver apposto l'adesivo di non conformità, è tenuta a registrare il mancato prelievo. L'Utente deve provvedere a nuova esposizione nel turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti. La C.M.V.V. si riserva, tramite il Comune, di sensibilizzare l'utenza interessata e di non effettuare eventuali successivi ritiri di sacchi confezionati non correttamente, apponendovi il previsto adesivo.
6. Gli agenti del Servizio di Polizia e gli altri soggetti preposti al controllo, possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

7. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono:
- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino, verificato preventivamente dalla C.M.V.V.;
 - su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - per decisione del personale della C.M.V.V.;
 - su diretta iniziativa Servizio di Polizia Locale.
8. Eventuali verbali di accertamento di infrazioni devono pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne cura l'iter procedimentale.

Art. 61 Videosorveglianza

- Il Comune, nell'ambito delle sue competenze ed al fine di reprimere reati e/o accertare illeciti amministrativi in materia di rifiuti, nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità, ove necessario istituisce sul territorio comunale sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Il Comune può in qualunque momento, in conformità alla normativa vigente:
 - potenziare i sistemi visivi presenti già in alcune strutture e introdurne di nuovi ove non presenti;
 - utilizzare altro mezzo per il controllo delle strutture e del loro utilizzo, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 62 Regime sanzionatorio

- Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - per quanto ricade nelle violazioni previste dal TUA con le sanzioni amministrative o penali previste dall'Art. 255 e segg. della norma stessa;
 - Restano ferme le sanzioni previste e punite dal D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni ovvero da altre norme di legge.

È possibile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 L.689/1981.

- Per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'Art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'Art. 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (MIN-MAX)	ARTICOLO
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da soggetti diversi dai titolari di imprese e dai responsabili di enti	€ 300,00 – 3.000,00	Art. 13 58, 62
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da soggetti diversi dai titolari di imprese e dai responsabili di enti	Sanzione prevista alla riga precedente aumentata fino al doppio degli importi indicati	Art. 13 58, 62
Abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare	€ 50 - 150	Art. 1356

Abbandono sul suolo, nelle acque e negli scarichi di mozziconi dei prodotti da fumo	Sanzione prevista alla riga precedente aumentata fino al doppio degli importi indicati	Art. 1356
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti non pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da titolari di imprese e da responsabili di enti	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 13 58, 62
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti pericolosi sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee messo in atto da titolari di imprese e da responsabili di enti	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 13 58, 62
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 7
Conferimento di rifiuti speciali pericolosi al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani	Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro	Art. 7
Conferimento di rifiuti differenziati e non differenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 25,00 – 500,00	Art 21
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso	€ 25,00 – 500,00	Art 8, 12, 52, 62
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 25,00 – 500,00	Art 15
Mancato rispetto dell'obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata	€ 25,00 – 500,00	Art 15
Mancato rispetto dell'obbligo per l'utente dell'utilizzo con sacco RFID per tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la misurazione o tariffazione puntuale	€ 25,00 – 500,00	Art 15, 28
Spostamento dei contenitori	€ 25,00 – 500,00	Art 28
Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25,00 – 500,00	Art 16, 46
Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 25,00 – 500,00	Art 3, 16
Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 25,00 – 500,00	Art 49
Mancato smaltimento di carcasse o carcasse di animali, da parte dei rispettivi proprietari	€ 25,00 – 500,00	Art 52
Distribuzione di volantini tramite veicoli o collocazione sui veicoli, lancio o collocazione in luogo pubblico o aperto al pubblico	€ 25,00 – 500,00	Art 58

Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 25,00 – 500,00	Art 58
Collocazione di contenitori per il volantinaggio su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 25,00 – 500,00	Art 58
Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 25,00 – 500,00	Art 60
Mancata pulizia di area pubblica, lordata a causa di attività da cantiere edile o simili	€ 25,00 – 500,00	Art 12
Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 25,00 – 500,00	Art 55

3. Nel caso di irrogazione di sanzione ad utenze condominiali, la sanzione è elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente articolo; nel caso non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente, la sanzione è irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nel precedente articolo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della C.M.V.V. per il risarcimento di danni subiti, causati da conferimenti o comportamenti difforni dalle normative previste dal presente regolamento o dalle normative vigenti.
5. Il ricavato delle sanzioni potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste dal Comune.

Art. 63 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2014.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente, sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, della tassa sui rifiuti, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 64 Campagna di informazione alla cittadinanza

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento la C.M.V.V. attiva forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio o con altro differente mezzo di informazione di pari efficacia.

Art. 65 Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il regolamento è redatto in vigenza della Convenzione tra Comuni alla gestione associata per mezzo della C.M.V.V. del servizio di raccolta, trasporto, recupero smaltimento, spazzamento e lavaggio strade. Ogni modifica a detta convenzione, o il venir meno della sua vigenza, comporterà la modifica del Regolamento per le parti non più applicabili.